

# *Pec in tutte le imprese e le società*

*Tutte le imprese individuali e le società devono avere un indirizzo Pec e devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese. La Pec deve inoltre essere attiva. In caso di Pec scaduta o revocata le imprese coinvolte avranno 30 giorni per comunicare al registro delle Imprese un nuovo indirizzo Pec attivo. Decorso tale termine e effettuati gli opportuni controlli, l'ufficio trasmetterà al giudice del registro l'elenco delle imprese per le quali è possibile disporre la cancellazione della Pec. Queste le istruzioni della Camera di commercio di Milano in merito alle poste elettroniche certificate delle imprese ma non più attive. Decorso il termine di 30 giorni, l'ufficio chiederà al giudice del registro delle imprese di ordinare l'iscrizione della notizia che l'indirizzo Pec, attualmente iscritto, non è più riferibile all'impresa o alla società. Il provvedimento del giudice del registro farà sì che quest'ultima risulterà priva di un indirizzo Pec. Tutto questo comporterà che le successive domande di iscrizione di fatti o atti, relativi all'impresa, non potranno essere più gestite. Saranno quindi «sospese» in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo Pec e, in mancanza, verranno infine rifiutate. In base alle indicazioni ministeriali-direttiva del ministero dello sviluppo economico e del ministero della giustizia del 13 luglio 2015 è applicabile anche la sanzione amministrativa prevista dagli articoli 2194 e 2630 del codice civile. È pertanto possibile iscriversi nel registro delle imprese solo con l'indirizzo Pec. In caso contrario l'istanza verrà sospesa fino a 45 giorni nel caso di impresa individuale e fino a tre mesi nel caso di impresa societaria, al fine di consentire l'integrazione dell'istanza con la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata proprio e corrispondente a una casella attiva.*